



**UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI**
della Conferenza Episcopale Italiana

Agenda della settimana

30 marzo 2021

Pasqua 2021: misure per fronteggiare la diffusione del Covid-19

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 2021 due ordinanze del 26 marzo 2021 emanate dal Ministero della Salute, che confermano in area rossa le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia autonoma di Trento, mentre portano dall'area arancione all'area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta.

Le ordinanze producono i loro effetti dal 29 marzo 2021. E' utile ricordare che, per effetto del Decreto Legge del 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Il Ministro di culto non è un organismo pubblico e la sua dichiarazione non è idonea ad attestare la presenza dello straniero in Italia

Con sentenza n. 2058 del 19 febbraio 2021 la I sezione ter del Tribunale Amministrativo del Lazio ha affermato che, in materia di emersione, non è un atto idoneo ad attestare la presenza continuativa dello straniero in Italia, agli effetti dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109/2012, la dichiarazione del Ministro di culto, atteso che quest'ultimo non può essere considerato un organismo pubblico.

Ad avviso del TAR, la disposizione richiede che, quantomeno, il soggetto disponga di poteri certificatori, conferitigli dalla legge italiana, in relazione al servizio pubblico svolto per conto dello Stato istituzionalmente o per delega, tutte circostanze che non sono integrate dal Ministro di culto. Un'interpretazione contraria e più estensiva dell'art. 5, c. 1, richiamato, ha concluso il Tribunale, non può essere accolta in quanto rischia di favorire indebite elusioni della disposizione, in contrasto con la direttiva 2009/52/CE, che ha introdotto norme minime relative a sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. "Né può ritenersi che lo stesso monsignore, agendo per conto della CEI - Conferenza Episcopale Italiana, rivesta una posizione che gli conferisca una potestas certificatoria, conferitagli dallo Stato Italiano".

Estensione ai conviventi di fatto della "scusante" prevista dall'art. 384 c.p. per i "prossimi congiunti": pronuncia delle SS.UU. della Cassazione

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con una sentenza innovativa (n. 10381 del 17 marzo 2021), si sono pronunciate sul quesito riguardante l'applicabilità al convivente "more uxorio" dell'esimente di cui all'art. 384, primo comma, c.p., prevista a favore di "chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore".

La Corte di cassazione ha preliminarmente ripercorso l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, in campo sia civile sia penale, che ha condotto ad una "progressiva e continua" tendenza ad estendere alle convivenze non fondate sul matrimonio i diritti delle coppie sposate e ad equiparare le prime alle seconde. Vengono quindi richiamate le sentenze che hanno riconosciuto ai conviventi il diritto all'assegnazione della casa familiare o il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto o che hanno equiparato la convivenza coniugale e la convivenza more uxorio per l'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, fino alle sentenze che hanno ammesso la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche in caso di famiglia di fatto. Tali forme di tutela confermano – secondo la Corte di cassazione – la rilevanza del "carattere familiare delle relazioni che si sviluppano all'interno della convivenza di fatto" e le connesse esigenze di protezione che ad essa competono.

Con specifico riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 384 primo comma cod.pen., la Corte ha anzitutto affermato, in linea con l'orientamento della dottrina, che la norma in esame introduce una causa di esclusione della colpevolezza, ossia una scusante connessa alla particolare situazione

soggettiva in cui si trova l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alla norma. Quindi pur permanendo il disvalore oggettivo della condotta, l'ordinamento prende in considerazione "i riflessi psicologici della situazione esistenziale" del soggetto, che ne limitano la libertà di autodeterminazione, e in relazione a questa particolare situazione esclude l'applicabilità della sanzione penale. In altri termini – secondo la Corte di cassazione – in tali casi il procedimento motivazionale del soggetto agente risulta "alterato", in quanto il agisce costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un danno grave ed è ciò che giustifica l'esclusione della colpevolezza. Questa situazione soggettiva dell'agente è identica e assume rilievo sia che si tratti di persone coniugate sia che si tratti di persone conviventi al di fuori del matrimonio.

La Corte ha concluso quindi che l'ipotesi prevista dall'art. 384, primo comma, cod.pen., è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso il reato, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il proprio convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocimento nella libertà e nell'onore.



Assegno unico e universale

Oggi martedì 30 marzo alle 16,30 è all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato la votazione finale del disegno di legge che prevede l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli. Si tratta di una legge delega, cioè una legge che conferisce delega al Governo ad adottare i decreti legislativi di attuazione. Quindi il prossimo passo sarà l'adozione di questi decreti che dovranno poi ottenere l'approvazione parlamentare. L'entrata in vigore della riforma è prevista a partire dal prossimo 1 luglio.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità

E' attesa oggi 30 marzo la decisione sulla calendarizzazione in II Commissione (Giustizia) del Senato del disegno di legge n. 2005 (c.d. ddl Zan dal nome del proponente), già approvato lo scorso 4 novembre dalla Camera dei deputati, contenente misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità.

Questo provvedimento mira ad estendere le pene previste per le condotte delittuose di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa anche alle ipotesi di discriminazioni, violenze o provocazione alla violenza dettate da motivi legati a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Inoltre estende la circostanza aggravante, prevista dall'art. 604 ter c.p., ai reati commessi per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

Cassazione e diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia

Con ordinanza n. 8020 del 22 marzo 2021 la Sez. VI-3 della Corte di cassazione ha chiarito che "in mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri d'indole gentilizia dev'essere riconosciuto ai parenti (...) più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte; tale diritto, infatti, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto."

La Suprema corte dichiara in sostanza che la nozione di famiglia che rileva ai fini del riconoscimento dello ius sepulchri di natura gentilizia è circoscritta, in assenza d'indicazioni specifiche del fondatore, al nucleo familiare più stretto dello stesso.